

Progetto di Legge “Istituzione di una Consulta per l’Europa”

Art. 1 Consulta per l’Europa

E’ istituita la Consulta per l’Europa, al fine di: -analizzare il processo di integrazione europea.

Art.2 Finalità

La Consulta per l’Europa ha il compito di:

- valutare le opportunità e gli effetti per San Marino riguardo al processo di integrazione europea;
- raccogliere ogni elemento utile di conoscenza circa le possibilità e le potenzialità di un accordo di associazione;
- predisporre un riferimento da trasmettere al Consiglio Grande e Generale, che valuti gli effetti e le conseguenze per San Marino, di un eventuale percorso di adesione, ovvero di una più marcata integrazione sotto il profilo giuridico ed economico.

Art. 3 Presidenza e composizione della Consulta per l’Europa

La Consulta per l’Europa è presieduta dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri ed è composta da rappresentanti designati da:

- Forze politiche, rappresentate in Consiglio Grande e Generale, con lo stesso numero e la stessa ripartizione previsti per le Commissioni Consiliari Permanenti;
- Forze economiche, un rappresentante per ognuna delle seguenti associazioni: Anis-Osla-Unas-Usot-Usc-Assobank, Abs ed Assofin;
- Forze sociali, un rappresentante per ogni Confederazione Sindacale;
- Consulta delle libere professioni: un rappresentante;
- Consulta delle associazioni culturali: un rappresentante;
- Consulta dei sammarinesi all’estero: un rappresentante;
- Forum dei giovani: un rappresentante;
- Giunte di Castello: un rappresentante.

Art.4 Regolamento Interno

La Consulta, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, si doterà di apposito regolamento per lo svolgimento della propria attività.

Art.5 (Referendum popolare)

L'eventuale decisione sull'adesione, sull'accordo di associazione, o su altre forme d'integrazione con l'Unione Europea dovrà ottenere la maggioranza assoluta del Consiglio Grande e Generale e dovrà essere sottoposta a referendum popolare.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione